

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 231/01

**Istituto Salesiano Don
Bosco**

Verona

Rev. 0 del 30.09.2024

Approvato con delibera del Consiglio della Casa
in data 7 maggio 2025



Indice

1. Definizioni.....	6
2. Introduzione.....	7
2.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti.....	7
2.2 Presentazione dell'Istituto Salesiano Don Bosco.....	9
2.3 – Stato di aggiornamento.....	11
3. Modello di Organizzazione e Gestione.....	12
3.1 – Funzione del Modello.....	12
3.2 – Struttura del Modello.....	12
3.3 – Parte Generale.....	14
3.4 – Parti Speciali.....	15
3.5 – Attuazione del Decreto da parte dell'Istituto Don Bosco.....	16
3.6 – Mappatura dei rischi.....	17
3.7 – Destinatari del Modello.....	18
4. Organismo di Vigilanza.....	19
4.1 – Identificazione dell’Organismo di Vigilanza.....	19
4.2 – Prerogative e risorse dell’Organismo di Vigilanza.....	20
4.3 – Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza.....	21
5. Flussi Informativi Interni.....	23
5.1 – Comunicazioni e segnalazioni all’Organismo di Vigilanza.....	23
5.2 – Obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.....	23
5.3 – Obblighi informativi dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari.....	25
5.4 – Raccolta e conservazione delle informazioni.....	25
6. Whistleblowing e Tutela degli Autori di Segnalazioni.....	26
7. Sistema Disciplinare.....	28
7.1 – Principi generali.....	28
7.2 – Sanzioni disciplinari nei confronti del personale religioso.....	29
7.3 – Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti.....	29
7.4 – Sanzioni disciplinari nei confronti del personale con funzioni direttive o dirigenziali.....	30
7.5 – Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali e fornitori.....	31
8. Diffusione e conoscenza del modello.....	32
8.1 – Formazione del personale.....	32

8.2 – Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori.....	32
8.3 – Clausole contrattuali.....	33
Parte Speciale “A”	35
A.1 – La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)	35
A.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio.....	41
A.3 – Principi di comportamento nella gestione delle attività a rischio diretto.....	42
A.4 – Principi di comportamento nella gestione delle attività a rischio indiretto.....	43
A.5 – Procedure e documenti interni di riferimento.....	44
Parte Speciale “B”	45
B.1 – Le tipologie di delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24- <i>bis</i> del Decreto).....	45
B.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio.....	51
B.3 – Principi di comportamento.....	52
B.4 – Procedure e documenti interni di riferimento.....	53
Parte Speciale “C”	54
C.1 – Le tipologie degli illeciti di falso nummario (art. 25- <i>bis</i> del Decreto).....	54
C.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio.....	57
C.3 – Principi di comportamento.....	58
C.4 – Procedure e documenti interni di riferimento.....	58
Parte Speciale “D”	59
D.1 – La tipologia dei reati societari (art. 25- <i>ter</i> del Decreto).....	59
D.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio.....	62
D.3 – Principi di comportamento.....	62
D.4 – Procedure e documenti interni di riferimento.....	63
Parte Speciale “E”	64
E.1 – I delitti di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime in violazione delle norme in tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- <i>septies</i> del Decreto).....	64
E.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio.....	65
E.3 – Principi di comportamento.....	66
E.4 – Procedure e documenti interni di riferimento.....	68
Parte Speciale “F”	69
F.1 – La tipologia dei reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio(art. 25- <i>octies</i> del Decreto).....	69
F.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio.....	71

F.3 – Principi di comportamento.....	71
F.4 – Procedure e documenti interni di riferimento.....	72
Parte Speciale “G”	73
G.1 – La tipologia dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25- <i>novies</i> del Decreto)	73
G.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio.....	76
G.3 – Principi di comportamento.....	77
G.4 – Procedure e documenti interni di riferimento.....	77
Parte Speciale “H”	78
H.1 – La tipologia dei reati ambientali (art. 25- <i>undecies</i> del Decreto).....	78
H.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio.....	87
H.3 – Principi di comportamento.....	87
H.4 – Procedure e documenti interni di riferimento.....	88
Parte Speciale “I”	89
I.1 – La tipologia dei reati di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- <i>duodecies</i> del Decreto).....	89
I.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio.....	90
I.3 – Principi di comportamento.....	90
I.4 – Procedure e documenti interni di riferimento.....	91
Parte Speciale “L”	92
L.1 – La tipologia dei reati tributari (art. 25- <i>quindecies</i> del Decreto).....	92
L.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio.....	95
L.3 – Principi di comportamento.....	95
L.4 – Procedure e documenti interni di riferimento.....	96
Parte Speciale “M”	97
M.1 – Le tipologie di delitti contro il patrimonio culturale e ambientale (artt. 25- <i>septiesdecies</i> e 25- <i>duodevicies</i> del Decreto).....	97
M.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio.....	100
M.3 – Principi di comportamento.....	100
M.4 – Procedure e documenti interni di riferimento.....	101

PARTE GENERALE

1. Definizioni

Nel presente testo verranno usati i seguenti termini:

Istituto Don Bosco (o l'Ente)	Sta ad indicare l'insieme dei siti dell'Istituto Salesiano Don Bosco ovvero la sede principale di Verona e tutte le sue pertinenze.
Decreto	indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e sue successive modifiche e integrazioni.
Destinatari	indica tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, in particolare: tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Istituto Don Bosco, inclusi i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, nonché i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
Enti o Ente	ai sensi dell'art. 1 del Decreto, indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica cui si applicano le disposizioni del Decreto ed in particolare la responsabilità amministrativa dallo stesso introdotta.
Linee Guida	indica le linee guida elaborate da Confindustria, nella versione pubblicata sul sito di Confindustria con aggiornamento giugno 2021.
Modello	indica il modello organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati, come definito nell'art.6, del Decreto Legislativo 231/2001.
Reati Presupposto	indica i reati per i quali il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente; si tratta, in particolare, delle fattispecie di reato individuate dagli artt. 24 e 25 e successive modifiche e integrazioni del Decreto.
TUF	indica il D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria.
CIC	Codice di diritto canonico (abbreviato in CIC, dal titolo latino Codex Iuris Canonici), è il codice normativo della Chiesa cattolica di rito latino, nella sua ultima versione, promulgato da papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 ed è entrato in vigore il 27 novembre 1983.

2. Introduzione

2.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune convenzioni internazionali orientate al contrasto dei fenomeni corruttivi ha portato, in esecuzione della legge delega del 29 settembre 2000 n. 300, alla promulgazione del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il regime della responsabilità amministrativa degli Enti per alcuni reati (indicati dagli artt. 24 e ss. del Decreto, i c.d. Reati Presupposto) commessi, o semplicemente tentati, nell'interesse o a vantaggio degli Enti medesimi, o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da parte di:

- (i) soggetti che abbiano la rappresentanza, l'amministrazione o la direzione o, anche di fatto, esercitino la gestione o il controllo dell'Ente o di una sua unità organizzata (i soggetti apicali ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma 1, lett. a);
- (ii) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui alla lettera (i) che precede (i soggetti sottoposti all'altrui direzione ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma primo, lett. b).

La responsabilità amministrativa dell'Ente è diretta e distinta dalla responsabilità dell'autore materiale del reato ed è tesa a sanzionare gli Enti per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse.

In virtù della responsabilità introdotta dal Decreto, l'Ente subisce pertanto un autonomo procedimento ed è passibile di sanzioni (art. 9 primo comma):

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, l'eventuale confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna, il Decreto prevede che l'Ente possa essere sottoposto anche a sanzioni di carattere interdittivo (art. 9, comma secondo), quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In base a quanto stabilito dall'art. 4, gli Enti con sede principale in Italia possono essere perseguiti anche per reati commessi all'estero, qualora la legislazione del paese straniero non preveda una forma analoga di responsabilità.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si fonda su una "colpa di organizzazione": l'Ente è ritenuto, cioè, responsabile in via amministrativa del reato commesso dal suo esponente, se ha ommesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha ommesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Al contrario, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto, l'Ente non risponde se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I processi attraverso cui dotarsi di un simile sistema di organizzazione e controllo interno sono indicati agli artt. 6 e 7 del Decreto, e cioè:

- l'approvazione, adozione, ed efficace attuazione, anteriormente alla commissione di un reato, di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto. In linea generale, e in estrema sintesi, il Modello è ritenuto "idoneo" quando i soggetti che hanno posto in essere il reato abbiano agito in modo deliberato e fraudolento al fine di eludere i relativi presidi posti in essere dal Modello stesso;
- la creazione di un Organismo di Vigilanza interno, con poteri autonomi di iniziativa e controllo, deputato:
 - (i) al controllo dell'effettivo funzionamento del Modello e del rispetto delle previsioni in esso contenute da parte di tutti i destinatari;
 - (ii) alla costante verifica della reale efficacia preventiva del Modello;
 - (iii) al suo aggiornamento.

Il Modello, in base alle previsioni del Decreto, con riferimento ai poteri delegati e al possibile rischio di commissione dei reati deve peraltro:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione del Modello, pur se non obbligatoria, ma meramente facoltativa, ha efficacia esimente ai fini della responsabilità amministrativa solo se accompagnata dall'efficace e concreta attuazione dello Modello stesso e dal suo costante aggiornamento e adeguamento.

Il Giudice del procedimento penale, infatti, è chiamato a valutare, nell'ambito del procedimento volto a verificare la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati, e la sua concreta applicazione ed efficacia.

2.2 Presentazione dell'Istituto Salesiano Don Bosco

Nell'ordinamento giuridico italiano le confessioni religiose non sono, come tali, dotate di personalità giuridica. Possono ottenere, invece, personalità giuridica gli enti cui tali confessioni danno vita.

L'art. 1 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, recante Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, quale norma di attuazione dell'Accordo di Villa Madama siglato il 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana (denominato correntemente nuovo Concordato) che apporta modificazioni ai c.d. Patti Lateranensi firmati tra Italia e Santa Sede l'11 febbraio 1929, stabilisce che "Gli enti costituiti o approvati dall'Autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione e di culto possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con Decreto del Presidente della Repubblica".

A tale previsione normativa vanno ricondotti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i cui presupposti per il riconoscimento sono:

- a) un preventivo provvedimento dell'autorità religiosa di erezione o di approvazione: ciò significa che tutto quanto attiene la formazione del singolo ente ecclesiastico deve intendersi regolato esclusivamente dal diritto della confessione (in questo caso dall'ordinamento giuridico canonico), con l'esclusione di qualsiasi controllo da parte dello Stato circa tale conformità;
- b) la sede in Italia;
- c) il fine di religione o di culto: l'art. 16 della L. 222/1985 precisa che agli effetti civili si considerano attività di religione e di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, alla educazione cristiana.

È previsto, comunque, che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possano svolgere anche attività diverse da quelle di religione e di culto (art. 15) che, ai sensi dell'art. 7, n. 3. del nuovo Concordato, rimangono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. L'art. 16 precisa che agli effetti civili si considerano attività diverse da quelle di religione e di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro. Il dell'Istituto Don Bosco si inquadra in questa particolare tipologia di enti.

I Salesiani giungono a Verona nel 1891, invitati dal Cardinale Canossa, per dedicarsi al "Patronato dei ragazzi". Due anni dopo apriranno l'Istituto Don Bosco, in via Rigaste, comprendente il convitto e la scuola elementare superiore e, successivamente, istituiranno il ginnasio e le scuole-laboratorio per la formazione degli artigiani.

Nel 1939 gli indirizzi dell'Istituto Don Bosco (avviamento, media, ginnasio) vengono legalmente riconosciuti. La scuola vede un'utenza costituita prevalentemente da ragazzi provenienti dalla

provincia. Essi sono per lo più interni e di livello socioculturale modesto. A oggi, hanno frequentato la nostra scuola circa 21.000 alunni.

Nel 1962 viene chiusa la scuola di avviamento e prende avvio la scuola media unica e obbligatoria. Nello stesso anno viene aperto l'ITC.

Nel 1974 viene chiuso l'internato e si assiste a un radicale cambiamento della funzione e dell'utenza della scuola media, determinato da due eventi di fondamentale importanza: i "Nuovi Programmi" del 1979 e il "Progetto di Rinnovamento e Ridimensionamento" dei Capitoli Ispettoriali Salesiani del 1974 e del 1977.

Quest'ultimi rivalutano la scuola, ribadendone la funzione evangelizzatrice e indicando le linee di rinnovamento pedagogico, didattico e religioso, infatti:

- nel 1980 l'Ispettorica "San Zeno" istituisce un "Centro di servizio pedagogico-didattico-culturale" per il rinnovamento permanente della scuola;
- tale Centro elabora un progetto di formazione sistematico metodologico e didattico pluriennale per l'aggiornamento dei docenti, creando le condizioni per una maggior stabilità del personale insegnante;
- viene dato inoltre maggiore importanza a un progetto pastorale di scuola salesiana.
- Con il trascorrere degli anni, aumenta il personale laico e vengono progettate iniziative in modo da offrire loro una qualificata competenza professionale e pedagogica. Ai Salesiani spetta prevalentemente il ruolo di animatori, oltre che di docenti. Vengono organizzati spazi educativi-formativi: studio pomeridiano, ricreazioni animate, attività complementari, l'orientamento e un maggior spazio ai genitori come compartecipazione educativa.

Tra gli anni 1987 e '90 aumenta ulteriormente il personale laico, al quale viene richiesta collegialità nell'azione educativa, uniformità nella programmazione, impegno professionale nella docenza.

Nel 1985 la scuola accoglie anche le ragazze.

Nel 1995 viene scelto per la prima volta come preside un docente laico.

Negli anni successivi:

2001 Nella logica della riforma scolastica si apre una sezione delle Elementari.

2010 Inizia la riforma della scuola secondaria di secondo grado e si confermano gli indirizzi esistenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico, nello stesso tempo si amplia l'offerta formativa con l'apertura del Liceo Scientifico delle Scienze applicate, e rinnovando l'Istituto Tecnico economico-amministrazione, finanza e marketing.

2011 Inaugurazione delle nuove palestre.

2015 Allestimento dei nuovi laboratori scientifici.

2017 Inizia l'Istituto Tecnico Informatico.

2018 Inizia il Liceo Linguistico. Inoltre, viene ristrutturato il primo piano della scuola superiore, la portineria e il giardino.

2019 Si completa la ristrutturazione della scuola superiore e del Collegio Universitario.

2020 Nell'Istituto continua l'opera di ristrutturazione, in particolare il terzo piano della scuola media, i laboratori di artistica, tecnica e musica e la dipintura della scuola primaria e media.

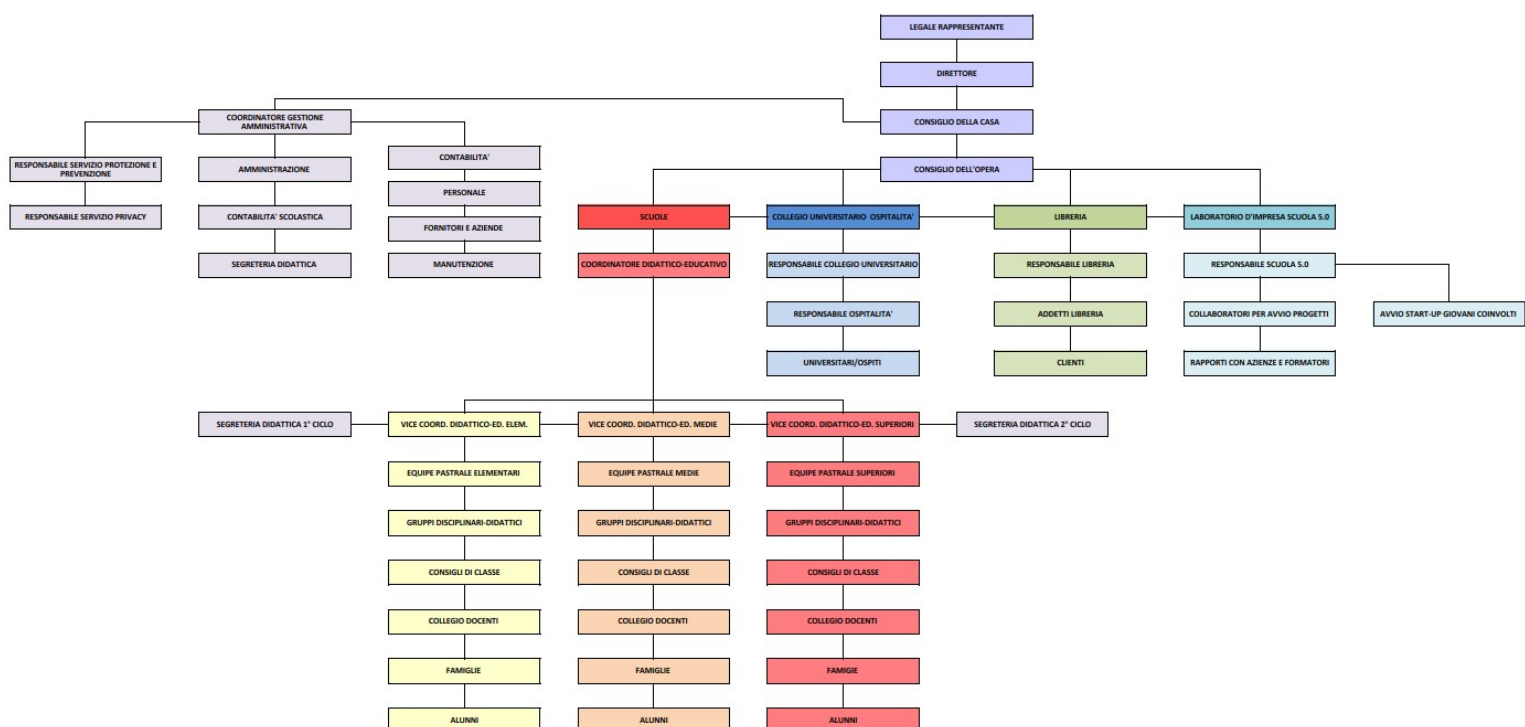
2021 Prende avvio il LABORATORIO D'IMPRESA 5.0 e rinnovato uno spazio per la comunità animatori chiamato "Casa don Bosco".

2023 Sono portati a termine i lavori di ristrutturazione interna ed esterna dell'Opera ed inaugurati gli ambienti.

Le attività della struttura, includono quindi:

- comunità religiosa;
- scuola primaria;
- scuola media;
- scuola superiore con 3 indirizzi: scientifico, linguistico e informatico;
- collegio universitario e, in periodo estivo, casa per ferie;
- laboratorio di impresa 5.0;
- libreria.

La *governance* della struttura è rappresentata da un Direttore che si avvale della collaborazione di altre funzioni come indicato nell'organigramma.



2.3 – Stato di aggiornamento

Il presente Modello è alla sua prima edizione, redatta sulla base del testo del Decreto e delle sue successive modificazioni e integrazioni alla data del 31 agosto 2024.

L'analisi preliminare sui rischi di commissione dei reati è stata svolta il 27/02/2024 e rivista alla luce delle recenti disposizioni di legge in data 30/08/2024.

3. Modello di Organizzazione e Gestione

3.1 – Funzione del Modello

Il Modello ha lo scopo di porre in essere un sistema strutturato di protocolli e di procedure, unitamente a una serie di attività di controllo e verifica, idoneo a prevenire, o quanto meno a ridurre, il rischio di commissione dei Reati Presupposto da parte dei Destinatari del Modello.

Il Modello ha, tra l'altro, il fine di:

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'Istituto Don Bosco in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui l'Ente ispira lo svolgimento della propria attività;
- permettere all'Istituto Don Bosco, grazie a un'azione di individuazione delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati e all'attuazione delle procedure, di intervenire tempestivamente per prevenire o comunque contrastare la commissione di reati.

Ne consegue che aspetti qualificanti del Modello sono, oltre a quanto sopra evidenziato:

- la sensibilizzazione e la formazione di tutti i Destinatari delle previsioni di comportamento e delle procedure volte a garantire il rispetto del Modello;
- la mappatura delle aree di attività dell'Istituto Don Bosco in relazione alle quali possono essere commessi i Reati Presupposto;
- la dotazione e attribuzione all'Organismo di Vigilanza dell'Istituto Don Bosco di specifici poteri autonomi di iniziativa e di vigilanza sull'efficacia e sul buon funzionamento del Modello;
- il controllo e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti dei Destinatari, nonché del funzionamento e dell'aggiornamento del Modello.

3.2 – Struttura del Modello

Il Modello è composto da una "Parte Generale" e da più "Parti Speciali", redatte in relazione alle tipologie dei Reati, presupposto per i quali l'Istituto Don Bosco ha ritenuto sussistere un rischio di commissione da parte dei Destinatari in virtù dell'attività svolta.

L'Istituto Don Bosco è consapevole della circostanza che l'implementazione del Modello si accompagna nella prassi all'adozione anche di un Codice Etico, in cui l'Ente ha formalizzato i principi cui ispira l'esercizio della propria attività.

Il testo originario del Decreto si limitava a individuare, come Reati Presupposto, alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione e altri di tipo corruttivo (artt. 24 e 25). Numerosi successivi interventi legislativi hanno ampliato il numero dei Reati Presupposto per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa dell'Ente che, alla data di approvazione del presente modello, risultano comprendere le seguenti categorie di reati:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Abusi di mercato (art. 25-sexies);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- Reati ambientali (art. 25-undecies);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- Reati tributari (art. 25-quindecies);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- Reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico (art. 25-septiesdecies);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies);
- Reati transnazionali (art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- Responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 Legge 14 gennaio 2013, n. 9).

La responsabilità amministrativa degli Enti è destinata, peraltro, a conoscere ulteriori ampliamenti. Per questa ragione l'Istituto Don Bosco, anche su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, dovrà adottare apposite delibere per integrare il Modello con l'inserimento di nuove Parti Speciali relative ai reati che, per effetto di ulteriori interventi legislativi, dovessero ampliare l'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente.

3.3 – Parte Generale

Secondo quanto indicato all'art. 6, comma 2 del D.lgs. 231/2001 il modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione di reati deve mirare a tre fondamentali finalità:

I. Individuazione delle Attività dell'Ente nel cui ambito possano essere commessi i Reati: mappatura dei rischi

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello preveda l'individuazione delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati e quindi la cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, pertanto, l'analisi della complessiva attività svolta dall'Istituto Don Bosco, organizzata e suddivisa in base ai macro-processi e l'individuazione delle fasi operative o decisionali che comportino il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

Dati gli interventi legislativi che hanno portato a una progressiva estensione dei Reati Presupposto, e dati anche i mutamenti che possono intervenire sulle attività svolte dall'Istituto Don Bosco, la mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immodificabile, ma, al contrario, deve essere sottoposta a una continua attività di controllo e revisione e deve essere allo stesso modo periodicamente aggiornata.

L'Istituto Don Bosco e l'Organismo di Vigilanza provvederanno pertanto a integrare o far integrare, ove occorra, la mappatura dei rischi ogni qual volta ciò si renda necessario in ragione di ulteriori interventi legislativi, di modifiche dell'assetto societario e/o organizzativo dell'Istituto Don Bosco, o anche solo in considerazione di modifiche delle circostanze e/o delle modalità con cui l'Ente svolge la propria attività.

II. Articolazione di un sistema di controllo preventivo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente nelle individuate aree di rischio.

A tal fine, nelle singole Parti Speciali del presente Modello sono indicate le specifiche misure definite (anche con rinvio a procedure interne espressamente precisate) in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati.

In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all'Organismo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare verifiche a posteriori su singole operazioni o singoli comportamenti.

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di periodica rivalutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, che ha anche il compito precipuo di proporre all'Ente i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che riterrà di volta in volta necessari.

III. Designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Terza finalità della Parte Generale è l'individuazione di un Organismo di Vigilanza che provveda, in base al Decreto:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e delle procedure predisposte in attuazione dello stesso, da parte di tutti i Destinatari;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
- alla proposta all'Ente di tutte le modifiche necessarie.

L'Organismo di Vigilanza è del tutto autonomo e indipendente, come meglio precisato al punto 4 del presente Modello.

3.4 – Parti Speciali

Il presente Modello si articola, oltre che della Parte Generale come sopra descritta, anche di alcune Parti Speciali dedicate ciascuna a una specifica categoria di Reati Presupposto, per i quali, sulla base della mappatura dei rischi effettuata ai sensi del Decreto, l'Istituto Don Bosco ha ritenuto sussistere un rischio di commissione al suo interno.

Ogni Parte Speciale, oltre alla descrizione delle fattispecie delittuose esaminate, contiene l'individuazione delle aree operative ritenute particolarmente a rischio, nonché l'indicazione precisa delle procedure adottate per evitare o quanto meno ridurre la commissione degli illeciti.

Nelle Parti Speciali che seguono verranno pertanto esaminate le seguenti fattispecie:

- i)** Reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale "A");
- ii)** Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Parte Speciale "B");
- iii)** Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (Parte Speciale "C");
- iv)** Reati societari (Parte Speciale "D");
- v)** Reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme tutela della salute o sicurezza sul lavoro (Parte Speciale "E");

- vi)** Reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Parte Speciale “F”);
- vii)** Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Parte Speciale “G”);
- viii)** Reati ambientali (Parte Speciale “H”);
- ix)** Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale “I”);
- x)** Reati tributari (Parte Speciale “L”);
- xi)** Reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico (Parte Speciale “M”).

All’esito della mappatura dei rischi svolta come indicato al successivo par. 3.6, l'Istituto Don Bosco ha ritenuto di non ricomprendere nel presente Modello:

- a)** Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- b)** Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- c)** Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater);
- d)** Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- e)** Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- f)** Abusi di mercato (art. 25-sexies);
- g)** Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- h)** Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)
- i)** Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- j)** Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- k)** Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- l)** Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- m)** Responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 Legge 14 gennaio 2013, n. 9).
- n)** Reati transnazionali (art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146).

in considerazione del fatto che non sussistono, per tali fattispecie, reali e significativi rischi di commissione di tali reati, tenuto conto delle specifiche attività svolte dall’Ente.

3.5 – Attuazione del Decreto da parte dell'Istituto Don Bosco

Alla luce della volontà di operare in modo trasparente e corretto, anche a presidio della propria reputazione, così come dei propri confratelli e dei dipendenti, l'Istituto Don Bosco ha ritenuto opportuno, ed in linea con la propria filosofia, procedere all’adozione e all’attuazione del presente Modello.

Il Modello ha anche il fine di sensibilizzare tutti i Destinatari, in modo da orientare a principi di correttezza e trasparenza il loro operare e, allo stesso tempo, evitare e prevenire ogni rischio di commissione di reati nell'ambito delle attività svolte dall'ente.

Il Modello è stato predisposto dall'Istituto Don Bosco avendo come riferimento la propria specifica organizzazione, dimensione e struttura, le prescrizioni e le norme del Decreto, le pronunce giurisprudenziali in materia, nonché le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria e, in particolare, quelle elaborate da Confindustria (nella versione pubblicata sul sito di Confindustria nel mese di giugno 2021).

Il presente Modello è alla prima emissione ed è da considerarsi applicabile a tutti i siti dell'Istituto Don Bosco citati al punto 1.

Il Consiglio della Casa nomina l'Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'efficacia del Modello di Organizzazione nonché di curarne l'aggiornamento. L'Organismo di Vigilanza ha un mandato ed è composto in conformità delle regole stabilite nel successivo punto 4.1 del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri, con compiti di vigilanza, controllo e iniziativa in relazione al Modello stesso e in particolare alla sua concreta applicazione, rispetto e aggiornamento.

3.6 – Mappatura dei rischi

Sulla base delle disposizioni del Decreto e delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, l'Istituto Don Bosco ha provveduto alla mappatura dei rischi, individuando, all'interno della propria realtà, le aree che risultano a rischio di commissione di alcuno dei Reati Presupposto.

Di seguito viene brevemente illustrata la metodologia utilizzata per la mappatura dei rischi.

L'Istituto Don Bosco ha anzitutto proceduto all'analisi degli elementi costitutivi dei Reati Presupposto, allo scopo di individuare e definire le condotte concrete che, all'interno delle attività dell'Ente, potrebbero realizzare le varie fattispecie delittuose.

In secondo luogo, l'Istituto Don Bosco ha proceduto all'analisi della realtà operativa dell'Ente così come attualmente strutturata. L'attività di analisi è stata finalizzata a individuare le aree e i settori maggiormente a rischio. L'individuazione di tali aree a rischio è stata compiuta inizialmente con il supporto di consulenti esterni appositamente incaricati allo scopo e analizzando la realtà dell'Istituto Don Bosco sulla base di interviste alle figure che, per la posizione che ricoprono, sono al corrente dei dettagli di gestione delle attività dell'Ente.

Infine, l'Istituto Don Bosco ha proceduto alla stesura, all'interno delle aree a rischio individuate nel corso dell'analisi valutativa iniziale, delle procedure e dei protocolli ritenuti opportuni al fine di assicurare l'adeguatezza e l'efficienza del modello in relazione alle disposizioni del Decreto. Gli esiti delle predette attività di mappatura dei rischi sono dettagliatamente descritti nelle successive singole

Parti Speciali, dove sono anche illustrate le procedure e le misure predisposte dall'Istituto Don Bosco al fine di evitare o comunque di ridurre al minimo il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

3.7 – Destinatari del Modello

Destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Modello, e tenuti, quindi, alla sua integrale osservanza, sono, in generale, tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Istituto Don Bosco, ivi inclusi tutti i confratelli, i membri degli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali ivi inclusi i volontari, i partner commerciali, i fornitori e i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

4. Organismo di Vigilanza

4.1 – Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dell'Istituto Don Bosco è un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e provvedere al relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza dell'Istituto Don Bosco può essere monocratico o collegiale. In questo ultimo caso è prevista la composizione con un numero variabile tra 2 e 5 membri, da scegliersi tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità dei quali uno viene nominato in qualità di Presidente.

Alla luce delle esperienze maturate nella prassi, e nel rispetto delle disposizioni del Decreto, l'Istituto Don Bosco ha ritenuto di individuare, quale componenti del proprio Organismo di Vigilanza monocratico, un soggetto esterno alla struttura dell'Ente, dotato dei requisiti richiesti di professionalità e competenza e che, in qualità di soggetto esterno alla realtà dell'Ente, tutelerà l'indipendenza e l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio dell'Istituto Don Bosco e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, o in mancanza di tale termine, per un anno. Successivamente, in caso non sia tempestivamente nominato un altro Organismo di Vigilanza, l'Organismo di Vigilanza nominato resta in carica in regime di *prorogatio* (atta a garantire la continuità di esercizio e vigilanza dell'Organismo), fino alla data di revoca espressa o di nuova nomina da parte del Consiglio della Casa.

I membri dell'Organismo possono ricoprire la carica per più mandati, senza limite di mandati.

I membri dell'Organismo di Vigilanza non possono essere destituiti in cogenza di mandato, fatti salvi i casi, sotto riportati, di giusta revoca del mandato.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- i) la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;
- ii) in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o previste da specifiche disposizioni di legge;
- iii) l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;

-
- iv) la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del Codice Civile, come pure il conflitto di interessi con l'Istituto Don Bosco.

Costituisce inoltre causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali).

All'Organismo di Vigilanza ed ai suoi membri si applicheranno le norme del Codice civile in tema di mandato.

4.2 – Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti addetti alle diverse attività, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi, e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività dell'Istituto Don Bosco.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, o nell'organigramma dell'Istituto Don Bosco, di utilizzare la consulenza di professionisti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, all'inizio del proprio mandato, e successivamente con cadenza annuale, potrà presentare al Direttore una richiesta di budget di spesa annuale da erogarsi da parte dell'Istituto Don Bosco ed in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza presenterà al Direttore la richiesta di disponibilità dell'importo corrispondente al budget annuale con sufficiente dettaglio delle spese e dei costi da sostenere per il corretto adempimento del mandato;
- il Direttore non potrà ragionevolmente rifiutarsi di provvedere all'erogazione di tale importo, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza lo potrà utilizzare, in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione, per gli scopi previsti dal presente Modello;
- tale importo dovrà coprire le spese che, secondo le stime, l'Organismo di Vigilanza dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messi a disposizione dall'Ente non fanno parte del budget).

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè, al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza) si rendesse necessaria per l'Organismo di Vigilanza la disponibilità di somme ulteriori rispetto all'importo sopra indicato, l'Organismo di Vigilanza dovrà formulare richiesta motivata al Direttore dell'Istituto Don Bosco, indicando con ragionevole dettaglio le ragioni ed i fatti posti a base di tale richiesta. La richiesta degli ulteriori fondi non potrà essere respinta dal Direttore dell'Istituto Don Bosco senza fondato motivo.

4.3 – Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

All’Organismo di Vigilanza dell’Istituto Don Bosco è affidato il compito di:

- vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti a esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni iniziativa necessaria;
- vigilare sulla reale efficacia, efficienza ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura dell’Ente, di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- verificare l’opportunità di aggiornamento e adeguamento delle procedure disciplinate dal Modello, formulando all’Ente le opportune relative proposte;
- segnalare al Direttore le violazioni accertate del Modello perché possa assumere i provvedimenti conseguenti.

Fermo restando l’obbligo di vigilanza sul rispetto del Modello e delle procedure ivi indicate attribuito all’Organismo di Vigilanza, il suo operato non è sindacabile da parte del Direttore, se non per motivi attinenti a inadempimenti del mandato conferito.

In particolare, l’Organismo di Vigilanza dell’Istituto Don Bosco realizzerà le predette finalità attraverso:

- le ricognizioni delle attività dell’Ente, ai fini della verifica periodica dell’attuazione di quanto previsto dal Modello nonché per aggiornamento della mappatura delle aree di rischio nell’ambito del contesto dell’Ente;
- la richiesta di informazioni periodiche o specifiche a singole funzioni in relazione alle attività considerate a rischio. Le informazioni richieste dall’Organismo di Vigilanza dovranno essere prontamente fornite a cura delle funzioni coinvolte senza omissioni o alterazioni di sorta per assicurare all’Organismo stesso una visione certa e concreta delle attività oggetto di monitoraggio. L’Organismo di Vigilanza deve ricevere costantemente informazioni sull’evoluzione delle aree di rischio, e ha libero accesso a tutta la relativa documentazione prodotta dall’Ente;
- il coordinamento con le altre funzioni dell’Ente (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree individuate a rischio di commissione dei reati presupposto;
- il coordinamento con i responsabili delle funzioni dell’Ente per i diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello;
- il controllo dell’effettiva presenza e della regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
- ogni altro controllo, sia periodico che mirato, sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all’interno dell’Istituto Don Bosco che si renda opportuno;

Inoltre, l’Organismo di Vigilanza provvederà a:

- verificare l’adeguatezza delle norme in essere in relazione a eventuali trasformazioni, modifiche e allargamenti dell’attività dell’Ente;

-
- segnalare al Direttore le eventuali carenze del Modello e le relative proposte di modifica o miglioramento;
 - curare o sovrintendere l'aggiornamento delle norme di condotta delle singole Parti Speciali;
 - verificare la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. quelle di risoluzione dei contratti nei riguardi di partner commerciali, collaboratori o fornitori), se si accertino violazioni delle prescrizioni di cui al Decreto.

L'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre una relazione informativa destinata al Direttore, con cadenza perlomeno annuale.

Infine, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, i compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'Organismo di Vigilanza si articolano principalmente su tre differenti tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: periodicamente l'Organismo di Vigilanza procederà a una verifica dei principali atti dell'Ente e di eventuali contratti di significativa rilevanza conclusi dall'Istituto Don Bosco nell'ambito delle aree di rischio;
- verifiche sulle procedure: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettiva attuazione del presente Modello;
- verifiche sulle segnalazioni e le misure: l'Organismo di Vigilanza esaminerà ogni segnalazione ricevuta nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.

Dei risultati di questa attività di verifica l'Organismo di Vigilanza dovrà dare conto, seppure sommariamente, nella relazione annualmente predisposta dall'Organismo di Vigilanza per il Direttore.

5. Flussi Informativi Interni

5.1 – Comunicazioni e segnalazioni all’Organismo di Vigilanza

Per le comunicazioni all’Organismo di Vigilanza, così come per la gestione dei flussi informativi è possibile utilizzare la mail dedicata:

odv.salesianiverona@salesianinordest.it

Per effettuare segnalazioni in merito a qualunque argomento sono possibili le seguenti modalità:

- Contatto personale con uno dei membri ed eventuale stesura congiunta di un documento diretto all’Organismo di Vigilanza;
- Segnalazioni scritte, anche eventualmente in forma anonima, attraverso il sistema di whistleblowing (vedi anche il successivo capitolo 6) raggiungibile all’indirizzo:

<https://whistleblowing.salesianiverona.it>

L’organismo di vigilanza è tenuto a condurre indagini interne in seguito a segnalazioni di eventuali violazioni del presente Modello e, qualora siano ritenute serie e fondate, a formulare pareri non vincolanti sulla tipologia e l’entità degli interventi da adottare nonché sulle possibili sanzioni nei confronti dei responsabili. L’attuazione degli interventi e delle possibili sanzioni sono a carico del Direttore che ne decide l’entità tenendo conto dei pareri e delle indicazioni dell’Organismo di Vigilanza. L’Organismo di Vigilanza è tenuto a garantire contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione eventuali segnalanti in buona fede, in accordo anche alle previsioni della procedura Whistleblowing come indicato nel successivo capitolo 6.

5.2 – Obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

Oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello secondo le procedure in esse contemplate, dovrà essere portata a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza ogni altra informazione attinente all’attuazione del Modello nelle aree di rischio, nonché quella relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

Dovranno sempre essere comunicate all’Organismo di Vigilanza tutte le informazioni riguardanti:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura proceda per taluno dei Reati Presupposto;

-
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Magistratura e dagli organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fatti in cui siano potenzialmente interessate le attività dell'Istituto Don Bosco;
 - i risultati e le conclusioni di commissioni di inchiesta o altre relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per i Reati Presupposto;
 - procedimenti disciplinari svolti, eventuali sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;
 - infortuni e incidenti sul lavoro considerabili quali non irrilevanti, gravi o molto gravi (indicativamente con prognosi iniziale superiore a gg. 20);
 - indagini e ispezioni da parte di organi di polizia e polizia giudiziaria, guardia di finanza, agenzia delle entrate, Vigili del Fuoco e ogni altro organismo pubblico di controllo territoriale (es. ARPA, ASL, ecc.).

Tutti sono tenuti a garantire la propria trasparenza all'Organismo di Vigilanza su eventuali questioni che rientrino nella competenza dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, l'Istituto Don Bosco garantisce a tutti i Destinatari del Modello, nonché a eventuali terzi, la facoltà di segnalare a tale organo qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto, di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione.

A tutti coloro che invieranno comunicazioni o segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, l'Istituto Don Bosco garantisce espressamente l'esclusione di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, e in ogni caso assicura la riservatezza sull'identità del segnalante, anche in osservanza di quanto ulteriormente descritto al successivo Capitolo 6.

Tutti i dipendenti dell'Ente hanno quindi la facoltà, oltre che il dovere, di comunicare, in forma scritta, ogni informazione relativa a possibili anomalie interne o attività illecite.

L'Organismo di Vigilanza potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, provenienti da estranei all'Ente.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione, utile agli accertamenti e ai controlli a esso demandati a chiunque (soci, volontari, procuratori, dipendenti, collaboratori, ecc.) facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine a ogni richiesta dell'Organismo di Vigilanza, con le sole eccezioni previste dall'ordinamento vigente.

L'Organismo di Vigilanza dell'Istituto Don Bosco deve ricevere dal Direttore informazioni dettagliate circa eventuali modifiche dei poteri definiti e delle deleghe attribuite.

L'Organismo di Vigilanza verifica e analizza le informazioni e le comunicazioni ricevute e i provvedimenti da attuare; una volta attuati, i provvedimenti dovranno essere in linea e conformi alle previsioni dettate dal sistema disciplinare del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere al Direttore l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione.

L'Organismo di Vigilanza comunicherà al Direttore le proprie determinazioni se, all'esito degli accertamenti svolti sulle comunicazioni e segnalazioni pervenute, le stesse furono redatte con dolo o colpa grave finalizzate al documento dell'Ente, dei propri amministratori, dirigenti e dipendenti.

5.3 – Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a specifici obblighi informativi nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha inoltre l'obbligo specifico di fornire tempestive informazioni su ogni modifica, integrazione o aggiornamento che possa interessare il Decreto. L'Organismo di Vigilanza ha altresì il dovere di comunicare all'Ispettore e al Legale Rappresentante ogni violazione accertata nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza dell'Istituto Don Bosco potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Direttore e potrà a sua volta richiedere di essere da questo sentito, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Annualmente, inoltre, come già sopra definito, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Direttore una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

5.4 – Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni e i report predisposti o ricevuti in base al Decreto devono essere conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un archivio apposito, informatico e/o cartaceo che, previa autorizzazione scritta dello stesso Organismo di Vigilanza, potrà essere reso accessibile a soggetti esterni e/o interni che abbiano interesse o necessità di prenderne visione.

Tale documentazione potrà essere resa disponibile alla magistratura, ove ne faccia richiesta diretta e/o mediante gli organi di polizia giudiziaria, nel corso di eventuali accertamenti del caso.

6. Whistleblowing e Tutela degli Autori di Segnalazioni

Con l'art.2 della Legge n. 179 del 2017 (G.U. Serie Generale n. 291 del 14-12-2017), recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il Legislatore ha apportato modifiche all'articolo 6 del D.lgs. 231/01 disponendo che il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo deve prevedere:

- a)** uno o più canali che consentano alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b)** almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c)** il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d)** nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ha disposto inoltre che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui sopra può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La normativa è stata in parte ricompresa nel D.lgs. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, entrato in vigore il 30 marzo 2023.

Questo decreto amplia il campo di tutela delle segnalazioni anche ad ambiti non compresi nelle previsioni del D.lgs. 231/01, di fatto ricomprendendo tutte le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Restano quindi escluse dall'ambito di applicazione le segnalazioni di violazioni che non «ledono» l'interesse pubblico e quelle che sono estranee al contesto lavorativo.

Viene inoltre richiesto al datore di lavoro di attivare un “canale di segnalazione” che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione (art. 4, comma 1).

In assenza del “canale interno” o nel caso in cui non venga dato riscontro alla segnalazione ricevuta, il segnalante può ricorrere alla “segnalazione esterna” demandata all'ANAC.

L'Istituto Don Bosco ha attivato un sistema di segnalazione conforme al dettato normativo.

La descrizione dettagliata delle modalità di trattamento e gestione delle segnalazioni è contenuta nel documento:

“Procedura per la presentazione di una segnalazione (whistleblowing) e gestione della segnalazione”

attualmente in rev. 0 del 01.12.2023. Le segnalazioni sono gestite tramite una apposita sezione del sito web dell'Ente mediante il software reso disponibile dall'ANAC e il soggetto gestore delle segnalazioni pervenute tramite il canale interno è un consulente legale, esterno all'Ente. La procedura approvata è allegata al presente manuale di cui costituisce parte integrante.

7. Sistema Disciplinare

7.1 – Principi generali

L'art. 6, comma 2 lettera e), del Decreto stabilisce che deve essere introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni intervenute perché questo, commisurato alla tipologia delle infrazioni e da applicarsi in caso di violazione delle previsioni del Modello, rende efficace l'azione di vigilanza e prevenzione affidata all'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.

Il sistema disciplinare è stato redatto anche sulla base dei seguenti principi:

- differenziazione in base ai Destinatari del Modello;
- individuazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione e aggiornamento del sistema disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (inclusi anche eventuali incaricati per brevi periodi) dell'Istituto Don Bosco o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e gestionale;
- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, e in generale a tutti i dipendenti così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo e ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito dell'Istituto Don Bosco concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività dell'Ente, compresi i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori.

Il sistema disciplinare, di seguito riportato, è applicabile in caso di violazioni delle procedure comportamentali indicate nel Modello, nonché dei principi e delle disposizioni stabiliti nel Codice Etico.

Tale sistema disciplinare serve a rendere più cogente il Modello e di conseguenza a costituire un deterrente per la commissione degli illeciti penali per i quali scatta il meccanismo della responsabilità dell'ente, ex Decreto Legislativo n. 231/2001.

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di sorvegliare sull'osservanza e sulla corretta applicazione del sistema disciplinare e sulla sua effettività, nonché di suggerire all'Ente gli aggiornamenti, le modifiche e/o implementazioni che ritenesse necessarie per la migliore efficacia dello stesso sistema disciplinare.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'Ente in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare.

L'Organismo di Vigilanza potrà proporre alla Direzione dell'Istituto Don Bosco l'adozione di misure disciplinari commisurate all'entità e alla gravità delle violazioni accertate.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche ognuna riferita a una categoria di destinatari, tenuto conto dello status giuridico dei diversi soggetti.

7.2 – Sanzioni disciplinari nei confronti del personale religioso

In caso di violazione accertata del Modello, e quindi anche del Codice Etico, da parte del personale religioso, tale circostanza va denunciata senza indugio all'OdV da chi la rileva.

Se la denuncia non è manifestamente infondata, l'OdV ne informerà tempestivamente il Direttore, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative di natura disciplinare attraverso il ricorso alle procedure e ai provvedimenti previsti dal Diritto Proprio e dal CIC, che vanno dal semplice richiamo per le violazioni più lievi, sino - nei casi più gravi - all'esautorazione dalle funzioni svolte all'interno dell'Ordine e/o delle singole sedi operative.

7.3 – Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti

Le sanzioni disciplinari applicabili al personale dipendente, di cui è stata accertata la violazione delle regole e dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, rientrano tra quelle previste dal Codice Disciplinare dell'Ente, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), ed eventuali norme speciali applicabili.

Il sistema disciplinare, nel caso di specie, è costituito dalle norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro AGIDAE (a cui si rinvia per quanto non espressamente richiamato nei paragrafi che seguono).

A titolo esemplificativo, costituisce illecito disciplinare, relativamente alle attività/aree individuate a rischio di reato:

- la mancata osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico o l'adozione di comportamenti non conformi alle regole del Codice Etico;
- il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello;
- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa, adempimenti necessari per assicurare la trasparenza e verificabilità dell'attività svolta in conformità alle procedure comportamentali previste e disciplinate dal Modello;
- la violazione e l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure indicate nel Modello;
- l'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e alla documentazione, opposto ai soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l'OdV.

Le suddette infrazioni disciplinari possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i provvedimenti previsti dal CCNL AGIDAE in vigore, che alla data di emissione del presente Modello, prevede:

1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. multa non superiore all'importo di 3 ore della retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
5. licenziamento.

Qualora, successivamente all'emissione del presente Modello, avvengano modificazioni in relazione alle sanzioni previste dal CCNL AGIDAE, vale quanto previsto dal contratto in vigore.

Non può essere adottato alcun provvedimento nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La comminazione del provvedimento deve sempre essere motivata e comunicata per iscritto.

Il tipo e il *quantum* delle sanzioni disciplinari sopra menzionate sono stabiliti, sulla base:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni svolte dal lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano nella competenza del Direttore a seconda della violazione. Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

7.4 – Sanzioni disciplinari nei confronti del personale con funzioni direttive o dirigenziali

In caso di violazioni del Modello e del Codice Etico a opera del personale con funzione direttiva o dirigenziale, il Direttore o il Consiglio della Casa, ove la violazione sia a opera del Direttore stesso, provvede a irrogare le misure disciplinari più idonee. Peraltro, alla luce del più profondo vincolo fiduciario che, per sua stessa natura lega l'Ente al personale direttivo, le violazioni alle disposizioni del Modello e del Codice Etico comporteranno in misura maggiore provvedimenti sospensivi e/o espulsivi, in quanto considerati maggiormente adeguati.

7.5 – Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali e fornitori

Qualsiasi inosservanza delle regole comportamentali indicate nel Modello, nonché qualsiasi violazione delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte di collaboratori, consulenti, fornitori e altri soggetti terzi, può determinare, conformemente a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione dello stesso; viene fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di tali comportamenti illeciti, ivi inclusi quelli derivati dalla applicazione, da parte del giudice penale, delle misure previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001. La competenza a valutare l'idoneità di questo genere di cautele è dell'OdV.

8. Diffusione e conoscenza del modello

Presupposto perché il Modello possa costituire esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente è la sua efficacia, ovvero la sua concreta ed effettiva applicazione.

Condizione indispensabile per garantire il concreto e costante rispetto del Modello e delle procedure dallo stesso descritte è la conoscenza dello stesso da parte di tutti i Destinatari.

L'Istituto Don Bosco ha pertanto adottato le iniziative che verranno descritte qui di seguito al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello non soltanto all'interno ma anche all'esterno della propria realtà.

8.1 – Formazione del personale

L'Istituto Don Bosco promuove la conoscenza del Modello tra tutti i Destinatari, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, a osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la formazione del personale (a cui vanno aggiunti anche i consulenti esterni) sarà articolata secondo le seguenti modalità:

1. diffusione del Codice Etico a tutti i destinatari, anche potenziali, mediante la sua pubblicazione sul sito internet dell'Ente;
2. diffusione iniziale di una nota informativa interna, esplicativa del Modello e delle sue funzioni;
3. formazione del personale attraverso riunioni specifiche nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello e di ogni sua successiva revisione sostanziale;
4. messa a disposizione del presente Modello e delle procedure interne collegate al presente Modello presso la segreteria dell'Ente;
5. informativa in sede di assunzione.

8.2 – Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori

L'Istituto Don Bosco promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali, i collaboratori e i fornitori, attraverso la comunicazione mirata dei contenuti del presente Modello e del Codice Etico, anche come specificato al successivo punto 8.3 del Modello.

8.3 – Clausole contrattuali

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Modello anche da parte di soggetti terzi che partecipano, anche in via indiretta, all'esercizio delle attività dell'Istituto Don Bosco, l'Ente inserirà nei contratti e nelle lettere di incarico sottoscritti con partner commerciali, fornitori e collaboratori apposite clausole contrattuali attraverso le quali i sottoscrittori si impegneranno al rispetto delle norme del Modello, accettando che la loro violazione possa costituire grave inadempimento contrattuale idoneo a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Istituto Don Bosco.

L'Ente ritiene infatti che tale rimedio contrattuale costituisca l'unico strumento che consenta di tutelare il rispetto delle procedure e dei principi elaborati dal Modello e dal Codice Etico anche da parte di soggetti (quali i collaboratori e i partner commerciali) che, non sono esposti al rischio delle sanzioni disciplinari previste espressamente per i dipendenti.

PARTE SPECIALE

Parte Speciale “A”

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

A.1 – La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, questa comprende tutti quei reati contemplati dagli artt. 24 e 25 del Decreto, che per chiarezza vengono successivamente riportati.

Peculato (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, ((sovvenzioni,)) finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art.346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis

a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Turbata libertà degli incanti (art.353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila:

1° se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2° se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Frode ai danni del fondo agricolo europea (art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898)

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. 3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

A.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio

Il rischio di commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione è presente in ogni attività in quanto qualsiasi Ente si trova, nel corso della propria ordinaria attività, ad interfacciarsi in più di un'occasione con differenti enti pubblici e per differenti ragioni anche con riferimento agli adempimenti formali. A maggior ragione questo rischio è presente nelle attività dell'Istituto Don Bosco per le attività svolte in ambito educativo.

Il rischio di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione è stato ritenuto non irrilevante per l'Istituto Don Bosco per il fatto che:

1. l'ente svolge una attività in settori fortemente normati;
2. l'ente è soggetto a vari profili autorizzativi a fronte dei quali sono frequenti contatti con Pubblici Funzionari;
3. l'ente richiede e utilizza rilevanti finanziamenti pubblici.

Per questo sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività che implicino l'instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione (attività di rischio diretto).

Sono poi da considerarsi allo stesso modo a rischio le aree che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestiscono strumenti di tipo finanziario e di pagamento e altre attività che potrebbero consentire di attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (o a soggetti ad essi collegati) nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (attività di rischio indiretto).

Costituiscono, in particolare, aree di rischio indiretto (con riferimento alla possibilità che esse possano essere impiegate per la formazione di riserve occulte di danaro o da impiegare in ipotesi per illecite dazioni o per dissimulare simili illecite dazioni):

- le attività di amministrazione, finanza, contabilità e fiscale;
- le attività di pagamento, con riferimento all'ipotesi che i soggetti selezionati possano essere ricollegabili ad amministratori e pubblici ufficiali locali che quindi l'attribuzione dell'incarico possa essere la contropartita di un patto corruttivo o comunque di un illecito vantaggio;
- l'assegnazione di contratti di consulenza e prestazione professionale, in particolare quando il soggetto selezionato operi a contatto con l'area amministrativa pubblica cui l'Istituto Don Bosco si stia in quel momento rivolgendo;
- la selezione del personale;

-
- la gestione dei rimborsi spese;
 - la gestione di omaggi e/o regalie;
 - la presentazione di richieste e la rendicontazione delle spese relative a progetti di finanziamento pubblico.

In concreto, la tipologia delle fattispecie delittuose in base alle risultanze dell'analisi dei rischi di reato ai sensi del D.lgs. 231/01 svolta preliminarmente alla redazione del presente Modello consente di limitare le possibili attività illecite nell'interesse dell'Istituto Don Bosco alle seguenti:

- malversazione di erogazioni pubbliche;
- indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o delle Comunità europee;
- frode informatica;
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio;
- pene per il corruttore;
- istigazione alla corruzione.

A.3 – Principi di comportamento nella gestione delle attività a rischio diretto

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico di tutti i Destinatari - di:

- i) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- ii) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o comunque presentarsi in modo non cristallino ed essere oggetto di fraintendimento;
- iii) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali a funzionari pubblici. Sono consentiti eccezionalmente omaggi di esiguo valore quali *gadgets*, materiale pubblicitario e prodotti dell'Ente;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di loro coniugi, parenti o affini sino al terzo grado che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore di intermediari, fornitori e partner tecnici o commerciali in generale che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione e che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con i partner stessi;

-
- e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori che operano a contatto con la pubblica amministrazione e che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
 - f) presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete o parziali a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o qualsiasi altro risultato;
 - g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

La gestione di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere improntata ai principi fondamentali elencati nel Codice Etico e deve sempre prevedere le seguenti caratteristiche:

- formalità: è opportuno seguire sempre le procedure formali previste dalle norme del procedimento amministrativo ed evitare quanto più possibile rapporti informali, men che meno confidenziali con esponenti di pubbliche amministrazioni;
- tracciabilità: è necessario lasciare tracce scritte delle principali fasi e dei contatti nel corso di un procedimento amministrativo;
- controllo: le attività di partecipazione a gare, ottenimento di contratti ed erogazione di servizi alla pubblica amministrazione deve essere verificata preventivamente e durante la sua erogazione da parte delle funzioni ad esso deputate e per quanto necessario, da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, è necessario che tutti i Destinatari del Modello si impegnino perché:

- a) siano tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza eventuali riscontri di violazioni delle corrette prassi di informazione e trasparenza verso la Pubblica Amministrazione così come, in generale, eventuali operazioni a danno o pregiudizio della Pubblica Amministrazione;
- b) sia sanzionato, secondo le previsioni sopra descritte al punto 7 della Parte Generale del presente Modello, chiunque non adempia agli obblighi di correttezza e trasparenza previsti dal Codice Etico e/o che non rispetti quanto previsto nella presente parte speciale e nella documentazione collegata.

A.4 – Principi di comportamento nella gestione delle attività a rischio indiretto

Il Modello prevede ulteriori controlli su alcune aree di attività che possono fornire l'occasione per predisporre somme di denaro da impiegare a scopi corruttivi o di conferire incarichi e vantaggi che possono mascherare illecite dazioni. In particolare:

- Attività di gestione dei pagamenti

L'attività di pagamento segue l'apposita procedura interna che implica l'intervento e/o l'autorizzazione di almeno due soggetti. Nessuna fattura, con la sola esclusione di quelle di importi esigui può essere pagata con modalità diverse rispetto alla procedura prevista.

- Selezione del personale

La selezione del personale è compiuta dalla funzione interessata in accordo con il Direttore, nel rispetto della relative procedure interne.

- Incarichi a consulenti e professionisti esterni

Gli incarichi a liberi professionisti, consulenti e collaboratori esterni sono assegnati con lettera di incarico e/o contratto scritto, che ne indica il contenuto e l'importo degli onorari riconosciuti. Il coinvolgimento di consulenti e professionisti esterni deve anche prevedere, in forma preventiva, la verifica del fornitore, così come previsto dall'apposita procedura relativa alla gestione della valutazione dei fornitori.

Inoltre, è necessario che tutti i Destinatari del Modello si impegnino perché:

- a) siano tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza eventuali riscontri di violazioni delle corrette prassi di informazione e trasparenza verso la Pubblica Amministrazione così come, in generale, eventuali operazioni a danno o pregiudizio della Pubblica Amministrazione;
- b) sia sanzionato, secondo le previsioni sopra descritte al capitolo 7 della Parte Generale del presente Modello, chiunque non adempia agli obblighi di correttezza e trasparenza previsti dal Codice Etico e/o che non rispetti quanto previsto nella presente parte speciale e nella documentazione collegata.

A.5 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

1. Codice Etico
2. Direttorio Economico Ispettoriale con i suoi allegati e documenti d'indirizzo
3. Procedure Amministrative (PR01)
4. Procedura Assunzione del Personale (PR02) e suoi allegati
5. Procedura Omaggi e Regalie (PR03)

Tali procedure sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

Parte Speciale “B”

Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati

B.1 – Le tipologie di delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

La presente Parte Speciale comprende tutti quei reati contemplati dall’art. 24-bis del Decreto, che è stato introdotto dall’art 7 della Legge n. 48 del 14 marzo 2008 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”. La stessa Legge ha introdotto nel codice penale la gran parte dei reati qui contemplata.

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Questo reato si realizza nel caso di compimento di una condotta illecita di falso relativamente a documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria. In particolare, le falsità concernenti documenti e atti informatici rilevano ai fini del D.lgs. 231/2001, se riferite alle disposizioni indicate dal capo stesso e riferite agli atti pubblici e alle scritture private, che per semplicità, si riportano di seguito:

- art. 476 c.p. - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
- art. 477 c.p. - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative - vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- art. 478 c.p. - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti - vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
- art. 479 c.p. - falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - vi incorre il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute,

o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

- art. 480 c.p. - falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative - vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
- art. 481 c.p. - falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità - vi incorre chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 51,00 a Euro 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
- art. 482 c.p. - falsità materiale commessa dal privato - se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
- art. 483 c.p. - falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - vi incorre chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
- art. 484 c.p. - falsità in registri e notificazioni - vi incorre chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309,00.
- art. 485 c.p. - falsità in scrittura privata - vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
- art. 486 c.p. - falsità in foglio firmato in bianco. atto privato - vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.
- art. 487 c.p. - falsità in foglio firmato in bianco. atto pubblico - vi incorre il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

- art. 488 c.p. - altre falsità in foglio firmato in bianco. applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali - ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.
- art. 489 c.p. - uso di atto falso - vi incorre chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
- art. 490 c.p. - soppressione, distruzione e occultamento di atti veri - vi incorre chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
- art. 492 c.p. - copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti - agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
- art. 493 c.p. - falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico - le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Estorsione (art. 629 c.p.)

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate ((nel terzo comma dell'articolo 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche

abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.).

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di

pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il reato si concretizza qualora il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Perimetro di sicurezza cibernetico (art. 1 comma 11 D.L. 21 settembre 2019, n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133)

Il reato, introdotto di recente, è volto a punire le attività contrarie al dettato del citato D.L. o anche al semplice impedimento delle attività di controllo correlate allo svolgimento delle attività di sicurezza nazionale informatica. È, in pratica, una fattispecie di reato in cui può incorrere chi si trova ad operare nell'ambito di infrastrutture informatiche di dimensioni rilevanti e/o che siano anche semplicemente collegate alla gestione di servizi rilevanti.

B.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio

L'art. 24-*bis* del D.lgs. 231/01 comprende due distinte tipologie di reati accomunati tra loro per essere tutti commissibili mediante la modalità informatica. In particolare, vengono ricompresi nello stesso articolo i reati di falsità in documenti informatici e quelli di esecuzione di operazioni informatiche illecite come le intercettazioni, le intrusioni, l'utilizzo abusivo di banche dati, il danneggiamento di sistemi, ecc.

Il rischio di illeciti ai danni della sicurezza informatica è stato valutato non irrilevante nell'attività dell'Istituto Don Bosco non solo per la fattispecie delle falsità in documenti mediante l'uso di sistemi informatici (l'ente è soggetto, per legge, a eseguire una serie di registrazioni, che vengono ormai quasi tutte eseguite con strumenti informatici) ma anche, seppure in forma indiretta, in conseguenza dei laboratori informatici presenti e dei conseguenti obblighi di vigilanza sull'attività ivi svolta dagli studenti.

In concreto, la tipologia delle fattispecie delittuose in base alle risultanze dell'analisi dei rischi di reato ai sensi del D.lgs. 231/01 svolta preliminarmente alla redazione del presente Modello consente di limitare le possibili attività illecite nell'interesse dell'Istituto Don Bosco alle seguenti:

- documenti informatici;
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

B.3 – Principi di comportamento

In generale, tutti i Destinatari del presente Modello devono tenere un comportamento volto ad evitare qualunque possibilità di contraffazione delle registrazioni ufficiali dell'ente e in particolare è necessario che tutti i Destinatari del presente Modello:

- accedano ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto e provvedere, entro le scadenze indicate dal responsabile informatico, alla modifica periodica della password;
- si astengano dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati dell'ente;
- assicurino la veridicità delle informazioni contenute in qualsivoglia atto e/o documento informatico;
- comunichino alle funzioni di coordinamento delle attività informatiche qualsiasi fatto, evento, anomalia che possa rendere fondato il sospetto che sia in corso un abuso informatico;
- segnalino tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali riscontri di violazioni delle corrette prassi di gestione delle registrazioni informatiche così come, in generale, eventuali operazioni che minano l'integrità o la veridicità dei dati dell'ente.

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, una loro reale prevenzione può e deve fondarsi su:

- la certa identificazione dell'identità del soggetto che di volta in volta accede ed agisce sulla rete informatica;
- idonee misure di prevenzione di accessi alla rete da parte di soggetti terzi e non titolati, perché sia escluso che taluno possa agire in modo anonimo sulla rete informatica;
- il periodico controllo del rispetto del Regolamento Informatico Interno;
- la verifica periodica da parte dell'Organismo di Vigilanza del rispetto di quanto previsto dalla presente parte speciale.

B.4 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

1. Codice Etico
2. Regolamento informatico interno

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

Parte Speciale “C”

Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

C.1 – Le tipologie degli illeciti di falso nummario (art. 25-*bis* del Decreto)

Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) l'introduzione dell'art. 25-*bis*. Successivamente la legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha modificato una serie di articoli del Codice Penale ed ha, al contempo, introdotto i reati di cui agli artt. 473 e 474 nell'ambito dei reati punibili anche ai sensi del decreto nell'art. 25-*bis*.

Questo, in particolare, il testo della norma vigente:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Si provvede di seguito a una breve descrizione degli illeciti indicati in questa norma.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila:

- 1° chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

La norma sanziona l'azione di falsificazione delle monete, la introduzione di moneta falsa, italiana o straniera, sul territorio italiano e la loro spesa. Per il sussistere del reato la moneta deve essere in corso di validità o di prossima introduzione, non si applica quindi alle monete da collezione.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3° e 4° del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

La norma si riferisce al reato precedente quand'anche il valore della moneta sia abbassato a seguito della loro alterazione.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

La norma punisce l'azione di detenzione e di immissione in circolazione di moneta falsa, da parte di chiunque, anche non in concerto con altri.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.

La norma sanziona il comportamento di chi, avendo ricevuto moneta falsa in buona fede, la immette in circolazione, di fatto scaricando su altri il danno patrimoniale subito.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

La norma punisce le stesse condotte previste ai precedenti art. 453, 455 e 457 ma rivolte alla falsificazione dei valori di bollo invece che delle monete.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

La norma sanziona la condotta di chi contraffà, detiene o cede ad altri a qualunque titolo, la carta filigranata in uso per la produzione di moneta e valori.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

La norma in questione punisce il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto o della detenzione di ogni mezzo, oggettivamente idoneo a compiere anche una parte soltanto del processo esecutivo della contraffazione delle monete, indipendentemente dall'uso.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

L'articolo sanziona l'uso (cioè l'impiego conforme alla naturale destinazione) di valori di bollo contraffatti anche se ricevuti in buona fede.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere

concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La fattispecie di reato in oggetto si concretizza quando un soggetto opera una contraffazione o un'alterazione di marchi, segni distintivi o brevetti, nazionali o esteri, di prodotti industriali oppure fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il reato in questione si realizza quando, al fine di trarne profitto, sono integrate condotte finalizzate a introdurre nello Stato prodotti con industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. È punita dallo stesso articolo anche la detenzione per la vendita, la messa in vendita o la semplice messa in circolazione degli stessi prodotti.

C.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio

Ai fini della commissione dei reati di cui alla presente parte speciale devono ritenersi a rischio le attività svolte dalla libreria aperta al pubblico, in quanto è possibile che in occasione delle transazioni economiche che vengono effettuate giornalmente, l'ente venga in contatto con soggetti che, consapevolmente o inconsapevolmente, tentino di pagare attraverso banconote false.

In concreto, la tipologia delle fattispecie delittuose in base alle risultanze dell'analisi dei rischi di reato ai sensi del D.lgs. 231/01 svolta preliminarmente alla redazione del presente Modello consente di limitare le possibili attività illecite alle seguenti fattispecie di reato:

- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).

C.3 – Principi di comportamento

In generale, tutti i Destinatari devono, ciascuno per la parte di competenza:

- utilizzare, ove disponibili, le apparecchiature elettroniche per l'individuazione di banconote false;
- vigilare sull'effettivo uso delle stesse apparecchiature, ove disponibili, da parte del personale preposto;
- verificare giornalmente, che gli appositi rilevatori di banconote false, ove disponibili, siano in perfetto stato di funzionamento;
- segnalare immediatamente qualunque guasto ai dispositivi di verifica delle banconote, ove disponibili, alla propria amministrazione affinché questa provveda alle riparazioni o sostituzioni necessarie;
- riportare alla direzione amministrativa qualunque caso di falsità o sospetta falsità di banconota. Il responsabile della struttura ha l'obbligo di attivarsi, secondo le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia, per l'esame della stessa da parte del Centro Nazionale di Analisi (per ogni ulteriore informazione in merito si prega di riferirsi al seguente link: <https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/banconote-sospette/index.html>);
- non utilizzare banconote o monete di cui si sospetti la falsità;
- segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali riscontri di violazioni delle corrette prassi di gestione del contante.

C.4 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

1. Codice Etico
2. Procedura Gestione del Contante (PR04)

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

Parte Speciale “D”

I reati societari

D.1 – La tipologia dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)

Il D. Lgs. n. 61 del 2002 e la più recente Legge 27 maggio 2015, n. 69 hanno riformato la materia dei cd. reati societari, riformulando e modificando gli artt. 2621 e ss. c.c. In particolare, il decreto 61/2002 ha introdotto nel testo del Decreto 231/01 l'articolo (art. 25-ter), che ha esteso la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti anche al caso di commissione di “reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei principali reati rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Le fattispecie delineate dagli artt. 2621 e 2622 c.c. mirano a colpire l'esposizione, nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, di false notizie o l'omissione di notizie dovute da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, in modo tale da indurre in inganno i destinatari delle comunicazioni stesse.

La condotta, perché sia penalmente rilevante, deve essere posta in essere con il duplice intento di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, da un lato, e di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto, dall'altro.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare le attività di controllo che la legge attribuisce a determinati soggetti – soci, organi sociali, eventuale società di revisione – attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici.

La concreta causazione di un danno comporta un aggravamento della sanzione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La norma risulta violata quando, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, vi sia la restituzione, anche simulata, dei conferimenti a uno o più soci o la liberazione di uno di essi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta individuata dalla norma è integrata quando vi sia la ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati dalla legge a riserva, ovvero sia ripartita altra riserva che per legge non potrebbe essere ripartita.

La norma prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la reintegrazione delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della società controllante che intacchi l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Come nel caso dell'illegale ripartizione degli utili, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie tutela la garanzia dei creditori e vieta il compimento di operazioni come la riduzione del capitale, la fusione con altra società o la scissione, quando esse provochino un danno ai creditori della società.

Qualora, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno da essi patito, il reato si estingue.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis c.c.)

La norma è stata introdotta dalla L. 262/2005 contenente le "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari".

L'art 2629 bis del codice civile prevede la violazione dell'art. 2391, 1 comma, c.c. (che sancisce l'obbligo di comunicazione del conflitto di interessi) realizzata dagli amministratori di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentari o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma prevede tre possibili condotte, accomunate dal medesimo effetto di provocare la formazione di quote fittizie di capitale:

- attribuzione di quote o azioni sociali per una somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale fattispecie riguarda il caso in cui, in fase di liquidazione, i liquidatori provvedano a ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie per la loro soddisfazione, con conseguente danno per i creditori stessi.

Il reato è estinto se, prima del giudizio, vi sia il risarcimento.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato consiste nella dazione di denaro e/o utilità (anche solo promessa) che comporti una violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà, cagionando danno alla società.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o

enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma individua e sanziona la condotta di chi, con atti simulati o con frode, determini la formazione della maggioranza assembleare, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie prevista dall'art. 2637 è integrata dalla condotta di chi diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a influenzare in modo sensibile il prezzo di strumenti finanziari non quotati oppure incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

È opportuno sottolineare espressamente che la norma, a far data dal 2005, sanziona solo le condotte di aggio che influiscono sul valore di titoli non quotati. Da quell'anno, infatti il legislatore ha introdotto gli artt. 184 e 185 nel TUF, con cui ha separatamente disciplinato gli abusi di mercato su titoli di società quotate. La stessa legge, ha introdotto un nuovo art. 25 sexies nel Decreto, con cui è stata espressamente prevista la responsabilità amministrativa degli Enti anche per queste due nuove figure di reati.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma prevede due differenti condotte, distinte per modalità di condotta e momento offensivo.

La prima si realizza o con l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche se oggetto di valutazione, nelle comunicazioni previste dalla legge nei confronti di Autorità Pubbliche di Vigilanza o con l'occultamento di fatti, sempre relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, che avrebbero dovuto essere comunicati.

La seconda si realizza con ogni altra forma di ostacolo, attuata consapevolmente, alle attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023)

La norma, introdotta nel decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121, che riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, ha introdotto il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, stabilendo che:

“Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale".

D.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio

Alla luce dei reati e delle condotte sopra richiamate, l'analisi delle attività dell'Istituto Don Bosco ha rivelato l'esistenza di un moderato rischio di commissione dei reati societari descritti.

I rischi di commissione di illeciti societari, si ricollegano a quelli esistenti in ogni persona giuridica che eserciti attività di impresa e sono, in particolare individuabili nell'area di attività commerciale relativa ai servizi e prodotti forniti dall'Ente e dal possibile riutilizzo di proventi illeciti all'interno delle attività dell'Istituto Don Bosco.

L'elenco è suscettibile di ogni integrazione futura; sarà, quindi, sempre possibile l'individuazione di ulteriori aree di rischio (con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure).

A tal proposito, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio della Casa ogni opportuno intervento sul testo della presente Parte Speciale. Il Consiglio della Casa potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

Oltre alle specifiche indicazioni e principi di comportamento che di seguito saranno indicati, resta fermo il richiamo a tutti i principi generalmente accolti dell'Istituto Don Bosco nonché dalla Parte Generale del presente Modello.

In concreto, la tipologia delle fattispecie delittuose in base alle risultanze dell'analisi dei rischi di reato ai sensi del D.lgs. 231/01 svolta preliminarmente alla redazione del presente Modello consente di limitare le possibili attività illecite nell'interesse dell'Istituto Don Bosco alle seguenti ipotesi di reato:

- a) corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- b) istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

D.3 – Principi di comportamento

Ai Destinatari del presente Modello è fatto espresso obbligo di:

1. aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla disciplina applicabile nei confronti delle Autorità competenti, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
2. attuare prassi di etica nei rapporti commerciali atte a evitare il possibile reato di corruzione tra privati;
3. segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali riscontri di violazioni delle norme che regolano le corrette prassi amministrative.

D.4 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

1. Codice Etico
2. Procedure Amministrative (PR01)
3. Procedura Omaggi e Regalie (PR03)
4. Procedura Valutazione Fornitori (PR06)

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

Parte Speciale “E”

Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

E.1 – I delitti di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime in violazione delle norme in tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

L'art. 25-septies del Decreto, introdotto dalla L. 23 agosto 2007 n. 123, e sostituito dall'art. 300 del D.lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente anche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In proposito, si deve evidenziare che il citato decreto, oltre a riformare e riorganizzare in maniera sistematica la vasta disciplina esistenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha appunto esteso la responsabilità amministrativa dell'ente alle ipotesi di reato in esame, e dettato alcune norme specifiche in merito alla predisposizione del Modello.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.

È opportuno precisare che non tutti gli episodi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o gravissime possono essere il presupposto della responsabilità amministrativa: infatti, ai sensi dell'art. 25-septies in esame, rilevano solo quei fatti in cui la condotta colposa che abbia determinato il danno all'incolumità fisica di qualcuno sia consistita nel mancato rispetto di una o più norme di legge o regolamento poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

È altresì necessario precisare, ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., la lesione personale è da considerarsi "grave" se: (i) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; (ii) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è invece considerata "gravissima", ai sensi del medesimo art. 583 comma 2 c.p., se dal fatto deriva: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà dell'uso della parola; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per quanto attiene al regime sanzionatorio introdotto dal Decreto in relazione ai reati in esame, si distinguono tre diversi gradi di gravità dell'illecito, e quindi della sanzione applicabile all'ente. In particolare:

4. nel caso di omicidio colposo determinato dalle violazioni più gravi indicate dall'art. 55 comma 2 del Testo Unico (consistenti, sommariamente, nell'omessa redazione o nell'inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi imposto dalla legge in aziende le cui attività sono caratterizzate da particolare pericolosità), la sanzione pecuniaria massima è di 1000 quote; le sanzioni interdittive vanno da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno;
5. nel caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria va da 250 a 500 quote; quelle interdittive da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno;
6. nel caso di lesione colposa grave o gravissima, la sanzione pecuniaria massima è di 250 quote; le sanzioni interdittive non superano i sei mesi.

E.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio

In considerazione della finalità delle fattispecie in esame, risulta di tutta evidenza come ogni attività dell'Ente costituisca un rischio, sotto tale profilo, tanto per chi la esegue quanto per la collettività in generale.

Nonostante la definizione generale di Destinatari del Modello (cfr. sezione 1) ricomprenda le seguenti categorie di persone è opportuno ricordare che sono specificatamente coinvolti:

- tutti i soggetti che svolgono funzioni e ricoprono incarichi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo, il datore di lavoro e i dirigenti, i responsabili per la sicurezza, i medici competenti, gli addetti alle emergenze, ecc.);
- i prestatori esterni di servizi che operino all'interno delle aree dell'Ente;
- i lavoratori di imprese appaltatrici che operino all'interno delle aree dell'Ente;

-
- altri collaboratori, anche solo occasionali;
 - i visitatori.

È utile anche ricordare che i delitti di cui alla presente Parte Speciale, a differenza di quasi tutti gli altri previsti dal Decreto, non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, quindi, nessuno persegue la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia), non certo dalla volontà di causare l'evento.

Presupposto necessario ed imprescindibile per un'efficace attività di prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza del lavoro è un'effettiva, adeguata e continuativa rilevazione e valutazione dei rischi per la salute e sicurezza esistenti nell'organizzazione dell'ente.

Il documento fondamentale risultante è il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal D.lgs. 81/08 (c.d. Testo Unico Salute e Sicurezza). Esso è redatto, aggiornato e perfezionato dal Datore di lavoro con il supporto tecnico del RSPP.

A questo documento si affiancano ulteriori e più specifici documenti, riguardanti particolari tipologie di rischio che risultano insite nell'attività lavorativa e che pertanto richiedono accurate valutazioni ai fini di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

A fronte delle risultanze delle valutazioni dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Istituto Don Bosco ha provveduto ad attuare le necessarie misure di riduzione del rischio volte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali, nonché ad adottare le procedure definite nel sistema di gestione della salute e sicurezza collegato al presente Modello.

Altro profilo fondamentale è dato dalla valutazione di eventuali rischi sanitari. Ruolo fondamentale, al riguardo, è ovviamente svolto dal Medico Competente e dall'archivio della documentazione medica. La documentazione sanitaria è conservata, nel rispetto delle normative in tema di tutela della privacy, in appositi archivi.

Il Medico Competente provvede a redigere ogni anno una relazione della loro attività, con la segnalazione di particolari patologie o eventi infortunistici che abbiano avuto particolare impatto nell'anno precedente.

Ulteriore elemento decisivo per un'efficace prevenzione è che essa fondi le proprie misure e le proprie iniziative non solo sull'esame dell'ordinaria attività, ma anche sui casi e sulle situazioni che da essa esulino: sono proprio i casi in cui ad essere coinvolti siano soggetti non direttamente appartenenti all'organizzazione di persone dell'Ente, o che riguardino situazioni in senso lato di emergenza quelli che portano con sé i maggiori rischi di attività che si rivelano pericolose o di un abbassamento del livello delle cautele di prevenzione.

E.3 – Principi di comportamento

La presente Parte Speciale ha quindi la finalità di prevenire questo tipo di reati, attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all'assunzione puntuale ed esaustiva di tutti i

rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge e dai regolamenti per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

Nel perseguire le finalità di prevenzione, l'art 30 del D.lgs. 81/2008 precisa che il modello Organizzativo, in relazione agli specifici reati di cui all'art. 25-*septies* deve essere finalizzato:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il presente Modello si propone pertanto ed espressamente di:

- prevedere misure e metodi idonei a monitorare l'applicazione delle attività previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione agli adempimenti obbligatori per la realtà dell'Istituto Don Bosco;
- rinforzare l'attività di controllo del rispetto delle procedure esistenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di prevenire, per quanto possibile, la generazione di infortuni e/o di malattie professionali;
- prevedere l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro sono:

1. Datore di lavoro e Dirigenti;
2. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
3. Medico competente;
4. Addetti antincendio e primo soccorso;
5. Preposti all'osservanza delle norme in materia di sicurezza;
6. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
7. Lavoratori.

Il datore di lavoro ai fini della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro è individuato nella figura del Legale Rappresentante. Sono stati poi individuati i lavoratori addetti al servizio antincendio ed i lavoratori addetti al servizio di primo soccorso, che hanno frequentato i relativi corsi di formazione e/o aggiornamento periodico e si è provveduto alla nomina del Medico Competente.

Ai soggetti sin qui richiamati devono aggiungersi infine tutti i lavoratori e i preposti: il contributo conoscitivo, informativo in merito ai rischi per la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nell'attività

dell'ente è infatti fondamentale per un sistema interno che miri ad una tutela quanto più efficace della sicurezza, anche con riferimento al più rapido e tempestivo rilevamento di eventuali carenze, eventuali punti scoperti ed eventuali esigenze di adeguamento, in caso di modifiche organizzative.

Relativamente ai preposti, la loro funzione di controllo del rispetto delle procedure definite e delle corrette prassi di salute e sicurezza da parte dei lavoratori risulta indispensabile ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

Aspetto fondamentale per un'efficace attività di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è costituito dalla corretta formazione ed informazione dei lavoratori e di ogni altro soggetto interessato sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infine, è di fondamentale importanza che siano segnalate tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali riscontri di violazioni delle norme che regolano la salute e sicurezza sul lavoro, così come che le stesse segnalazioni siano indirizzate al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

E.4 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

1. Codice Etico
2. Procedura di Gestione dei DPI (PR07)
3. Piano di emergenza e documenti correlati
4. Procedura software per l'identificazione delle necessità di formazione e addestramento
5. Documento valutazione dei rischi e suoi allegati
6. Documento di valutazione dei rischi di interferenza
7. Gestione degli appaltatori, dei fornitori di servizi e dei visitatori nel DUVRI

Tale sistema formato di procedure e documenti è da considerarsi integrativo ed esplicativo delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

Parte Speciale “F”

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

F.1 – La tipologia dei reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio(art. 25-octies del Decreto)

I reati di cui all'art. 25-octies sono stati introdotti nel D.lgs. 231/01 dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*. Da ciò si deduce che la finalità del Decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo ai fini del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Si tratta di reati che colpiscono con sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva. La sanzione pecuniaria varia da un minimo di 200 ad un massimo di 1000 quote. Nel caso di condanna, si applicano all'ente anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2° del D. Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a due anni.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei principali reati rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto [non colposo]; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648-quater c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

F.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio

Alla luce dei reati e delle condotte sopra richiamate, l'analisi delle attività dell'Istituto Don Bosco ha rivelato l'esistenza di un moderato rischio di commissione dei reati descritti, tuttavia non trascurabile. In concreto, la tipologia delle fattispecie delittuose in base alle risultanze dell'analisi dei rischi di reato ai sensi del D.lgs. 231/01 svolta preliminarmente alla redazione del presente Modello consente di limitare le possibili attività illecite nell'interesse dell'Istituto Don Bosco alla sola ipotesi di reato:

autorinciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

L'elenco è suscettibile di ogni integrazione futura; sarà, quindi, sempre possibile l'individuazione di ulteriori aree di rischio (con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure).

A tal proposito, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio della Casa ogni opportuno intervento sul testo della presente Parte Speciale. Il Consiglio della Casa potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

Oltre alle specifiche indicazioni e principi di comportamento che di seguito saranno indicati, resta fermo il richiamo a tutti i principi generalmente accolti dall'Istituto Don Bosco nonché dalla Parte Generale del presente Modello.

F.3 – Principi di comportamento

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione

delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'ente; iii) non possono essere fatti pagamenti al di fuori del sistema.

- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Ai Destinatari del presente Modello è fatto espresso obbligo di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001;
2. violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale;
3. segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali riscontri di violazioni delle norme che regolano le corrette prassi amministrative.

F.4 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

1. Codice Etico;
2. Direttorio Economico Ispettoriale con i suoi allegati e documenti d'indirizzo;
3. Procedura Valutazione Fornitori (PR06);
4. Procedure Amministrative (PR01);
5. Procedura Omaggi e Regalie (PR03);

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

Parte Speciale “G”

Delitti in Materia di Violazione del Diritto d’Autore

G.1 – La tipologia dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-*novies* del Decreto)

La L. 99/09 (c.d. “collegato sviluppo”), pubblicata sul supplemento ordinario n 136 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, ha inserito nel corpus del D.lgs. 231/2001, tra gli altri, una serie di reati di violazione del diritto d’autore come previsti dall’art. 171 e della Legge 633/41.

Nello specifico sono stati introdotti nell’ambito del decreto quei reati di violazione del diritto d’autore commissibili a mezzo delle tecnologie informatiche che non erano quindi previste nella stesura originaria della legge.

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati in questa norma.

Art. 171 Legge n. 633/1941

Salvo quanto disposto dall’art. 171-bis e dall’articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e) [abrogato]
- f) in violazione dell’articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera

medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.

Art. 171-bis Legge n. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter Legge n. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,

-
- l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies Legge n. 633/1941

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies Legge n. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

G.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio

In concreto, la tipologia delle fattispecie delittuose in base alle risultanze dell'analisi dei rischi di reato ai sensi del D.lgs. 231/01 svolta preliminarmente alla redazione del presente Modello consente di limitare le possibili attività illecite nell'interesse dell'Istituto Don Bosco alle seguenti:

- a) abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (art.171-bis c.1 L. 633/1941);
- b) abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione pubblica di opere letterarie, musicali, scientifiche, didattiche (art.171-ter c1.b L. 633/1941).

Le aree sensibili dell'Istituto Don Bosco relativamente a queste fattispecie risiedono nella attività della libreria e nella distribuzione del software all'interno dell'ente. Vi è da considerare inoltre che il reato previsto dell'art. 171-bis Legge n. 633/1941 è a fine di profitto, quindi ricomprendente anche il generico vantaggio del risparmio della spesa di licenza (Cassazione penale, sez. III, 9 gennaio 2007, n. 149)

G.3 – Principi di comportamento

I principi generali di comportamento sono richiamati nel Codice Etico, nel Regolamento Informatico cui tutti i responsabili devono conformarsi e nelle regole di gestione e comunicazione alla SIAE.

Per norma generale è chiaramente fatto divieto di installare software che non siano stati forniti dall'ente stesso sui computer, così come è fatto altresì divieto di trasferire sui computer di proprietà dell'ente qualunque software, video, fotografia, ecc. che non sia stata fornita dall'ente stesso.

Inoltre, è necessario che tutti i Destinatari del Modello si impegnino perché:

- a) siano tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza eventuali riscontri di violazioni delle corrette prassi;
- b) siano tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza eventuali riscontri di violazioni delle corrette prassi;
- c) sia sanzionato, secondo le previsioni sopra descritte al punto 7 della Parte Generale del presente Modello, chiunque non adempia agli obblighi di comportamento previsti dal regolamento informatico e/o che non rispetti quanto previsto nella presente parte speciale e nella documentazione collegata.

G.4 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

- 1. Codice Etico
- 2. Regolamento Informatico
- 3. Prontuario SIAE

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

Parte Speciale “H”

Reati ambientali

H.1 – La tipologia dei reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)

I reati ambientali sono stati introdotti nell’art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/01 dal D.lgs. 121/2011 del 7 luglio 2011, in attuazione delle direttive comunitarie nr. 2008/99/CE e 2009/123/CE. Successivamente la Legge 22 maggio 2015 n.68 (in vigore dal 29 maggio 2015) ha esteso l’elenco delle fattispecie di reati ambientali previsti all’art. 25-*undecies*.

Le fattispecie di reato previste all’art. 25-*undecies* sono le seguenti:

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 c.1,2 D.lgs. 152/06)

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137 c.3 D.lgs. 152/06)

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137 c.5 D.lgs. 152/06)

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute

nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 c.11 D.lgs. 152/06)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137 c.13 D.lgs. 152/06)

Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1 D.lgs. 152/06)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Discarica non autorizzata (art. 256 c.3 D.lgs. 152/06)

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Miscelazione di rifiuti (art. 256 c.5 D.lgs. 152/06)

Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c.6 D.lgs. 152/06)

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Bonifica dei siti (art. 257 c.1 D.lgs. 152/06)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 c.2 D.lgs. 152/06)

Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c.4 D.lgs. 152/06)

Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c.1 D.lgs. 152/06)

Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del

regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.lgs. 152/06)

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 c.2,5 D.lgs. 152/06)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione [omissis].

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 c.1 Legge 150/92)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

1. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
2. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
3. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
4. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
5. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
6. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 c.2 Legge 150/92)

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3-bis c.1 Legge 150/92)

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6 c.4 Legge 150/92)

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 c.7 Legge 549/93)

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 c1,2 D.lgs. 202/07)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).

Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 c.2 D.lgs. 202/07)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.1 c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 452-quaterdecies c.2 c.p.)

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro Ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa,

esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

H.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio

Nel corso dell'analisi preliminare alla presente revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, finalizzata alla valutazione delle criticità riscontrabili nell'Istituto Don Bosco, sono state identificate come aree potenzialmente a rischio la gestione dei rifiuti in genere e più nello specifico quelli conseguenti alle attività svolte.

Nella stessa analisi sono state ritenute rilevanti per la specifica realtà le seguenti tipologie di reato:

- a) scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose (art. 137 c.1,2 D.lgs. 152/06)
- b) violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c.4 D.lgs. 152/06)
- c) inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)
- d) delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinq*ues c.p.)

H.3 – Principi di comportamento

Per norma generale è chiaramente fatto obbligo di rispettare la procedura di gestione dei rifiuti e le procedure di emergenza. Viene in particolare richiamata l'attenzione sull'importanza di ribadire a tutti Destinatari del modello che devono essere rispettati in maniera tassativa:

- gli obblighi di legge in fatto di tutela ambientale, ivi incluse le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali ove presenti, e siano conseguentemente nonché tempestivamente recepiti anche eventuali obblighi derivanti da future modificazioni delle normative in materia;
- le corrette prassi e procedure relative alla raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;
- i dettati di legge in materia di tenuta dei registri obbligatori.

Dovrà inoltre essere strutturato e mantenuto aggiornato un efficace sistema di deleghe e procure, tale da consentire in ogni momento l'individuazione dei dirigenti delegati e sub-delegati incaricati di garantire un adeguato presidio e controllo di tutte le attività operative e di processo nonché di permeare l'intera organizzazione della necessaria cultura della prevenzione e dei reati ambientali e dell'inquinamento, nella piena volontà dell'ente di assicurare il rispetto delle normative vigenti e tutelare adeguatamente l'ambiente.

Dovrà poi essere assicurato che:

- siano attribuiti i necessari poteri di spesa atti a garantire che eventuali interventi di riduzione e/o contenimento dei rischi per l'ambiente siano efficacemente e tempestivamente attuati, in accordo alle normative di riferimento, alle policy in materia e alle risultanze delle analisi e valutazione dei rischi ambientali;
- siano tempestivamente segnalati all'Organismo di Vigilanza eventuali incidenti e mancati incidenti di carattere grave o riscontri di gravi violazioni in materia ambientale;

-
- siano periodicamente riferiti all'Organismo di Vigilanza, mediante riporto nel corso delle attività di audit e/o mediante specifici prospetti riepilogativi, eventuali incidenti con possibili conseguenze non gravi in relazione alla tutela ambientale e/o riscontri di violazioni di carattere non irrilevante in materia di prevenzione dell'inquinamento e/o del danneggiamento ambientale.

H.4 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

- Codice Etico
- Procedura Gestione dei Rifiuti (PR08)
- Procedura Manutenzione (PR09)

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

Parte Speciale “I”

Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare

I.1 – La tipologia dei reati di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)

Il D.lgs. 109/2012 ha ampliato il catalogo dei reati previsti dal D.lgs. 231/01: l'art. 25-*duodecies* prevedendo i reati di cui ad alcuni comi degli articoli 12 e 22 del D.lgs. 286/1998 "L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Organizzazione e finanziamento delle immigrazioni clandestine (art. 12 c. 3, 3-bis, 3-ter D.lgs. 286/1998)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione ((da sei a sedici anni))

e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Favoreggiamento delle immigrazioni clandestine (art. 12 c. 5 D.lgs. 286/1998)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel

territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 c. 12-bis D.lgs. 286/1998)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

I.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio

L'Istituto Don Bosco è un ente che applica puntualmente ogni previsione normativa in materia di lavoro; ciò nonostante, è stato considerato un profilo di rischio in relazione all'art. 25-*duodecies*, data la natura dell'Ente e alla possibile conseguente presenza di personale proveniente da differenti Paesi e Nazionalità. Nella analisi preliminare svolta sono state ritenute rilevanti per la specifica realtà le seguenti tipologie di reato:

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 c. 12-bis D.lgs. 286/1998)

Per la tipologia dei reati previsti all'art. 25-*duodecies* del Decreto l'area interessata alla prevenzione della commissione dei reati è quella della gestione del personale.

I.3 – Principi di comportamento

Per norma generale è chiaramente fatto divieto di impiegare personale proveniente da Paesi Terzi che non risulti in regola con le previsioni del D.lgs. 286/1998.

Conseguentemente tutto il personale che sia assunto o che comunque collabori con l'Istituto Don Bosco e che provenga da Paesi Terzi ma risulti domiciliato, anche temporaneamente, in Italia con permesso di soggiorno soggetto a scadenza, deve consegnare all'Ufficio del Personale copia del proprio permesso di soggiorno in vigore sia all'atto di assunzione e/o inizio della collaborazione che ad ogni successivo rinnovo.

L'Ufficio del personale deve verificare periodicamente che tutto il personale con permesso di soggiorno soggetto a scadenza risulti in regola rispetto alle previsioni di cui al D.lgs. 286/1998.

Dovrà poi essere assicurato che:

- siano tempestivamente segnalati all'Organismo di Vigilanza le assunzioni e/o dimissioni di personale proveniente da paesi extra UE o comunque soggetti all'obbligo di permesso di soggiorno temporaneo;
- siano tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza eventuali riscontri di situazioni anche solo potenzialmente a rischio di violazioni del dettato del D.lgs. 286/1998.

I.4 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

1. Codice etico
2. Procedura Assunzione del Personale (PR02)

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

Parte Speciale “L”

Reati Tributari

L.1 – La tipologia dei reati tributari (art. 25-*quindicies* del Decreto)

Il Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in legge dalla L. 19 dicembre 2019 nr. 157) ha ampliato il catalogo dei reati previsti dal D.lgs. 231/01: l'art. 25-*quindicies* inserendo "I reati tributari" tra i reati sanzionabili ai sensi del D.lgs. 231/01. In particolare sono stati aggiunti ai reati presupposto quelli derivanti dalle seguenti condotte illecite:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. (3)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a cinquantamila euro.

Omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a settantacinquemila euro.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Lo stesso articolo 25-*quindecies* del Decreto prevede la punibilità, ai sensi dell'impianto del D.lgs. 231/01 per i seguenti reati purché "commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro"

L.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio

L'Istituto Don Bosco è un ente che applica ogni previsione normativa in materia tributaria; ciò nonostante, è stato comunque considerato un profilo di rischio, in relazione all'art. 25-*quindecies*, derivante da possibili erronee registrazioni di contabilità e/o valorizzazioni di magazzino, significative ai sensi del calcolo e conseguente versamento delle imposte.

Inoltre, sono considerate operazioni a rischio eventuali attività di rimozione/distruzione di documenti validi ai fini fiscali, inclusa la gestione dei documenti conservati elettronicamente a titolo di archiviazione sostitutiva.

Nel corso dell'analisi preliminare alla presente revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, finalizzata alla valutazione delle criticità riscontrabili nell'Istituto Don Bosco, sono state ritenute rilevanti per la specifica realtà le seguenti tipologie di reato:

- a) dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)
- b) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)
- c) indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000)

L.3 – Principi di comportamento

In considerazione della finalità della presente parte speciale devono ritenersi particolarmente coinvolti:

- il Legale Rappresentante
- il Direttore;
- le funzioni incaricate della predisposizione del bilancio, inclusi i consulenti dell'ente in materia fiscale e tributaria;
- tutti i soggetti che svolgono funzioni e ricoprono incarichi in materia amministrativa, quali in particolare, la gestione del ciclo attivo e l'emissione delle fatture di vendita;

-
- le funzioni incaricate della gestione del ciclo passivo e, in particolare, la ricezione, verifica, registrazione delle fatture da fornitori per il successivo pagamento.

Nell'espletamento delle attività di gestione amministrativa devono essere rispettate le procedure predisposte a controllo del ciclo attivo e passivo dell'ente, oltre che il rispetto della procedura di predisposizione del bilancio di esercizio e delle normative cogenti in materia. Inoltre, tutti i Destinatari del Modello, e, in misura particolare, le figure sopra indicate dovranno:

- attenersi a quanto espressamente previsto dal Codice Etico dell'Ente in materia di trasparenza, rapporto con gli organi societari e rispetto della legalità;
- conoscere e applicare le previsioni delle norme fiscali anche richiedendo specifiche consulenze o supporti in materia;
- rispettare puntualmente quanto previsto dalle procedure interne e dai contratti in fatto di:
 - emissione delle fatture di vendita
 - verifica, autorizzazione, registrazione e pagamento delle fatture passive
 - predisposizione del bilancio di esercizio
 - eliminazione dei documenti obsoleti
- porre la massima attenzione ad ogni attività di registrazione contabile, potenzialmente atta a creare erronee poste di bilancio e/o a violare le normative cogenti in materia;
- porre la massima attenzione al rispetto delle normative di legge in ogni eventuale attività di eliminazione di documenti obsoleti (sia cartacei che informatici) validi a fini fiscali.

Per monitorare il rispetto delle procedure e misure atte ad evitare, per quanto possibile, la violazione, anche incidentale, delle norme relative ai reati tributari dovranno essere attuati specifici audit di verifica interna, con cadenza pianificata, con e/o senza preavviso, a cura dell'Organismo di Vigilanza e/o di suoi incaricati qualificati.

L.4 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

1. Codice Etico
2. Direttorio Economico Ispettoriale con i suoi allegati e documenti d'indirizzo
3. Procedure Amministrative (PR01)
4. Procedura Omaggi e Regalie (PR03)
5. Procedura Inventario di Magazzino (PR10)

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

Parte Speciale “M”

Delitti Contro il Patrimonio Culturale e Ambientale

M.1 – Le tipologie di delitti contro il patrimonio culturale e ambientale (artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto)

La Legge n. 22 del 9 marzo 2022, recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*” è stata promulgata in attuazione della Convenzione di Nicosia (ratificata dal Parlamento con legge 21 gennaio 2022, n. 6). La legge 22/2022 colloca gli illeciti già esistenti e quelli di nuovo conio nel Codice Penale, al Titolo VIII-bis rubricato “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*” oltre a rimodulare il trattamento sanzionatorio già previsti, inasprendolo, interviene anche sul D.lgs. 231/2001, ampliando il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti per ricomprendervi quasi tutti i reati contro il patrimonio culturale commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

I reati compresi nei due articoli sono elencati brevemente di seguito.

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

-
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

M.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio

L'Istituto Don Bosco annovera tra le proprie proprietà diversi immobili ascrivibili al patrimonio culturale e paesaggistico e soggetti a tutela. Inoltre nella disponibilità dell'Ente vi sono reliquie e oggetti religiosi che rientrano nell'ambito dei beni tutelati.

Non risultano alla data di revisione del presente modello ulteriori acquisizioni di opere d'arte che rappresentino beni artistico-culturali come identificati dal disposto normativo in esame.

Nel corso dell'analisi preliminare alla presente revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, finalizzata alla valutazione delle criticità riscontrabili nell'Istituto Don Bosco, sono state ritenute rilevanti, per la specifica realtà dell'Ente, le seguenti tipologie di reato:

- a) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.)
- b) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.)

M.3 – Principi di comportamento

In considerazione della finalità della presente parte speciale devono ritenersi particolarmente coinvolti:

- il Legale Rappresentante;
- il Direttore;
- le funzioni acquisti e amministrative;
- le funzioni tecniche incaricate della gestione e della manutenzione degli immobili.

La gestione di qualunque attività di ristrutturazione e/o manutentiva delle strutture soggette a vincolo dovrà scrupolosamente seguire le indicazioni della Soprintendenza.

Inoltre, tutti i Destinatari del Modello, e, in misura particolare, le figure sopra indicate dovranno:

- attenersi a quanto espressamente previsto dal Codice Etico dell'Ente in materia di trasparenza, rapporto con gli organi pubblici e rispetto della legalità;
- conoscere e applicare le previsioni delle norme volte a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico anche richiedendo specifiche consulenze in materia;

-
- porre la massima attenzione a ogni attività di intervento sulle strutture oggetto di tutela avendo cura di:
 - seguire sempre le indicazioni e informare sempre preventivamente la Soprintendenza di qualunque attività si abbia intenzione di fare;
 - attendere l'autorizzazione o il nulla osta della stessa Soprintendenza prima di dare inizio a qualunque attività;
 - informare della esistenza dei vincoli tutti gli operatori, dipendenti o esterni, che svolgono attività manutentive sulla struttura;
 - informare sempre tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dell'avvio di una procedura manutentiva sulle strutture.

Per monitorare il rispetto delle procedure e misure atte a evitare, per quanto possibile, la violazione, anche incidentale, delle norme relative alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico dovranno essere attuati specifici audit di verifica interna, con cadenza pianificata, con e/o senza preavviso, a cura dell'Organismo di Vigilanza e/o di suoi incaricati qualificati.

M.4 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

1. Codice etico
2. Procedura Manutenzioni (PR09)

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.